



Ai
Sindacati Autonomi Bancari
F.A.B.I.

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **2222/B/200-EG/mm**

ROMA, LI **11 dicembre 2007**

OGGETTO:

**LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DALL'ACCORDO PER IL RINNOVO DEL
CCNL DEL CREDITO STIPULATO L'8 DICEMBRE 2007**

Durata del contratto (artt. 5 e 6)

- Il contratto scadrà, sia per la parte economica che per quella normativa, il 31 dicembre 2010; la piattaforma per il rinnovo potrà essere presentata dalle OOSS, sei mesi prima della scadenza.

Osservatorio Nazionale (art. 8)

- Le materia di informativa sull'evoluzione della ristrutturazione e dei rapporti di lavoro, vengono ampliate con riferimento ai gruppi e alle aziende sopranazionali.

Incontro annuale (art. 10)

- Aggiunta di una nuova previsione di verifica delle ricadute derivanti dall'applicazione degli accordi aziendali o di gruppo in tema di ristrutturazione, fusione, scorporo di aziende
- Ampliamento delle previsioni di informativa in materia di sicurezza ai dati sulle rapine subite, disaggregati per singola provincia
- Specifica anche per genere dell'informativa sul personale destinatario del contratto

Incontri semestrali (art. 11)

- Previsione di verbale conclusivo dell'incontro contenente anche le osservazioni dei rappresentanti sindacali aziendali ed aumento del numero dei dirigenti sindacali che possono intervenire agli incontri stessi
- Ampliamento delle materie trattate all'informativa sugli eventuali eventi criminosi perpetrate

Pari opportunità (art. 12 e 13)

- Rafforzamento del ruolo e del funzionamento delle commissioni aziendali
- Costituzione di una commissione nazionale mista

Appalti (art. 16)

- Obbligo di comunicazione agli organi di coordinamento e alle rappresentanze sindacali aziendali della stipulazione di nuovi appalti o del rinnovo di quelli in essere, compresi quelli che riguardano attività accessorie o esterne all'area contrattuale, anche per le aziende facenti parte di un gruppo bancario con sede all'estero.

Relazioni sindacali di gruppo (nuovo art. 18bis)

- Fermi restando gli accordi di gruppo in essere, viene previsto che la capogruppo e la delegazione sindacale di gruppo, con il consenso delle rappresentanze sindacali aziendali interessate, possano definire specifici protocolli di intesa per disciplinare:
 - le relazioni sindacali di gruppo
 - una o più materie relative al secondo livello di contrattazione
 - una o più procedure demandate alla sede aziendale in materia di:
 - sistema incentivante
 - formazione, sviluppo professionale e valutazione
 - inquadramento delle aree professionali
- Viene inserita la possibilità di esaminare a livello di gruppo la materia della mobilità territoriale infragruppo, nonché le condizioni ed i criteri per l'erogazione del premio aziendale, i relativi indicatori, parametri ed importi
- Nel caso queste previsioni trovassero applicazione, la nuova norma prevede che presso le singole aziende interessate vengano effettuati periodici incontri di verifica degli effetti applicativi
- Con lettera a latere, le OO.SS. hanno precisato che ai fini del consenso degli organismi sindacali di cui sopra, gli organismi aziendali potranno aderire alla nuova procedura solo all'unanimità
- Questa disciplina ha comunque carattere sperimentale fino al 31/12/2008.

Contrattazione integrativa aziendale (art.23)

- I contratti integrativi avranno durata triennale; solo per la presente tornata contrattuale non avranno decorrenza anteriore all'1/1/08 e scadranno il 31/12/2011.
- Si potranno negoziare, sempre nel criterio della variabilità del premio, gli aumenti derivanti dagli incrementi di produttività e redditività dell'azienda finora non pagati in maniera soddisfacente;
- Le materie demandate sono state integrate inserendo:
 - Assistenza sanitaria
 - Previdenza complementare

Politiche per l'occupazione (cap. IV)

- Per il periodo di vigenza contrattuale le aziende si sono impegnate a non utilizzare i seguenti istituti:
 - apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
 - apprendistato per l'acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione
 - contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
 - lavoro intermittente
 - lavoro ripartito
- Le Parti si sono comunque impegnate ad incontrarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione in GU del protocollo sul welfare.

Apprendistato professionalizzante (art. 25)

- Modifica dell'attuale normativa come segue:
 - Inquadramento al livello retributivo immediatamente inferiore a quello di destinazione
 - Attribuzione, trascorsi i primi 18 mesi, del trattamento economico tabellare, da riconoscere con assegno temporaneo, corrispondente, al netto, a quello del livello retributivo di destinazione. Tale previsione si applica, a far tempo dalla stipula del contratto nazionale, anche ai lavoratori assunti precedentemente ai sensi del ccnl 12/2/05
 - La durata di 4 anni viene specificata come durata massima
 - Il periodo di comporto viene portato a 6 mesi (comporto secco) e a 8 mesi (per sommatoria)

Lavoro a tempo parziale (art. 29)

- Possibilità di optare, in alternativa al compenso per lavoro supplementare, di permessi secondo le regole della banca delle ore.

Sistema incentivante (art. 44)

- Previsione, all'interno della procedura di confronto attuale e nel caso non siano state raggiunte soluzioni condivise dalle Parti aziendali, di un ulteriore confronto con l'assistenza di ABI e delle Segreterie Nazionali.
- Previsione contrattuale che i sistemi incentivanti siano coerenti con i principi contenuti nella MIFID e con le disposizioni di vigilanza in tema di compliance.

Aspettativa non retribuita (art. 49)

- Possibilità di ottenere un'aspettativa non retribuita fino ad un massimo di un anno per lo svolgimento di attività di volontariato;
- Ampliamento della possibilità di ottenere l'aspettativa non retribuita per assistenza del figlio tra tre e otto anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità.

Comporto (art. 50)

- Inserito l'obbligo per le aziende di segnalare, con almeno un mese di anticipo ai singoli interessati, la scadenza del periodo di comporto contrattualmente previsto;

Quadri direttivi

- Previsione di accordi aziendali sugli inquadramenti relativi a nuovi profili professionali e ai relativi ruoli chiave, sia nella sede centrale che nella rete commerciale.
- Aumento fino a 3.000 euro, a partire dal 31/12/2007, dell'assegno erogato al fine di garantire l'incremento minimo in caso di passaggio dal 2° al 3° livello della categoria.
- Nei confronti dei QD1 e QD2 almeno 22 anni di servizio, aumento a 47 anni dell'età oltre la quale il trasferimento può essere disposto senza il consenso del lavoratore.

Politiche sociali

- Introduzione di una copertura assicurativa, da garantire per il tramite della Casdic, per long term care, attraverso un contributo pro-capite, a carico delle aziende, pari a 50 euro

Impegni delle Parti nazionali

- Avvio di Commissioni nazionali di studio per esaminare, al fine di un riordino dell'attuale normativa, le seguenti tematiche:
 - Orari speciali (entro il 2008)
 - Scatti anzianità e scala parametrica (entro il 1° semestre 2008)
 - Salute e sicurezza, al fine della valutazione dell'accordo nazionale 12/3/97 in materia (entro 90 giorni dalla stipula).

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE